

REGOLAMENTO ASSEMBLEA

in vigore dal 25 aprile 2015

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) disciplina lo svolgimento dell’Assemblea, ordinaria e straordinaria, dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (di seguito, la “Società”).
2. Il Regolamento trova applicazione alle attività svolte nel luogo in cui è presente il Presidente e il Segretario (di seguito, “Sede Principale”) e, per quanto compatibile, nei luoghi in cui fossero attivati collegamenti a distanza in conformità alla normativa vigente e allo Statuto della Società (di seguito, “Sedi Collegate”).
3. Per quanto non espressamente disposto, trovano applicazione le norme di legge, regolamentari e statutarie riguardanti l’Assemblea della Società nonché le disposizioni di volta in volta impartite dal Presidente dell’Assemblea.

ARTICOLO 2

Intervento in Assemblea

1. Possono intervenire in Assemblea i Soci legittimati ai sensi dello Statuto Sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.
Secondo quanto previsto dallo Statuto, dalla Sede Principale dell’Assemblea possono essere attivati collegamenti a distanza con una o più Sedi Collegate che consentano ai Soci che non intendano recarsi presso la Sede Principale per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari e di esprimere, al momento della votazione, il proprio voto.
2. Possono assistere all’Assemblea senza alcuna formalità Amministratori, Sindaci, componenti la Direzione, nonché esponenti della Società di Revisione. Con l’autorizzazione del Presidente, possono altresì assistere:
 - a) dipendenti e collaboratori della Società o di sue controllate qualora ciò sia ritenuto utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori;
 - b) esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati;
 - c) esperti esterni appositamente invitati per coadiuvare la Società;
 - d) altre persone a vario titolo legate alla Società o a sue controllate.
3. Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno, dà notizia all’Assemblea circa la presenza dei soggetti sopra indicati.

ARTICOLO 3

Profili procedurali per l’intervento in Assemblea, accesso ed uscite

1. La verifica della legittimazione all’intervento in Assemblea ha inizio presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate almeno mezz’ora prima dell’ora fissata per l’inizio dell’Assemblea.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all’ingresso dei locali della Sede Principale e delle Sedi Collegate, un documento di identificazione personale e gli altri documenti eventualmente necessari per attestare la legittimazione ad intervenire. In caso di delega da parte di altro Socio, il delegato deve esibire l’originale della delega accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del delegante. Il personale appositamente incaricato dal Presidente rilascia un apposito documento di ammissione da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori. Spetta al Presidente verificare il diritto all’intervento in Assemblea e le formalità relative, come pure

- le modalità di accesso, sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate.
3. I Soci che intendono abbandonare l'Assemblea prima della sua chiusura possono farsi rappresentare da altro Socio mediante il rilascio, anche durante lo svolgimento dei lavori assembleari, della relativa delega scritta a norma dell'art. 2372 c.c., previa verifica e annotazione da parte della Società.
 4. Tutti coloro che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea sono tenuti a restituire il documento di ammissione per la registrazione dell'uscita e le schede di votazione eventualmente consegnate all'ingresso e non utilizzate.
 5. Il Presidente dell'Assemblea dispone presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate di un servizio d'ordine, avvalendosi del personale ausiliario e/o appositamente incaricato, fornito di specifici segni di riconoscimento. Tale personale, in quanto il Presidente lo richieda, interviene per eseguirne le disposizioni.
 6. In caso di attivazione di collegamenti a distanza, il Presidente nomina un proprio delegato, anche professionista esterno alla Società, a seguire, con l'ausilio del personale incaricato, lo svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni presso le eventuali Sedi Collegate.
 7. Fatti salvi i supporti d'ausilio alla verbalizzazione e alla predisposizione delle risposte, è vietato presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate l'utilizzo di apparecchi fotografici, video o similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere.

ARTICOLO 4

Costituzione e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.
2. Il Presidente è assistito dal Segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci su proposta del Presidente stesso ovvero, quando necessario ai sensi di legge o ritenuto dal Presidente opportuno, da un notaio, anche non Socio. Il Segretario o il notaio possono essere assistiti da persone di propria fiducia e possono avvalersi di apparecchi di registrazione ai soli fini della verbalizzazione.
3. Il Presidente comunica il numero dei Soci, in proprio o per delega, complessivamente presenti presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate. Tutti i Soci presenti, sia nella Sede Principale che nelle eventuali Sedi Collegate, concorrono a formare i quorum costitutivi e deliberativi di volta in volta richiesti. Accertato che l'Assemblea è regolarmente costituita, il Presidente dichiara aperti i lavori assembleari.
4. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea non siano raggiunte, il Presidente, non prima che sia trascorso un lasso di tempo ritenuto congruo a seconda delle circostanze dopo l'orario fissato per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rinvia la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.
5. Il Presidente può proporre all'Assemblea, a seconda delle circostanze, la nomina di scrutatori scelti in numero adeguato alle necessità tra i Soci intervenuti presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate, tenendo conto, in relazione alle votazioni per le cariche sociali, delle esigenze di rappresentanza e di tutela di tutte le eventuali liste presentate. Gli scrutatori, nell'ambito delle direttive fornite dal Presidente, di cui sono collaboratori, coordinano - ove necessario coadiuvati da personale di supporto - le operazioni di voto.
Gli scrutatori, se nominati, sottoscrivono un verbale relativo alle attività svolte e alle votazioni effettuate da conservarsi agli atti della Società.

ARTICOLO 5

Ordine del giorno, trattazione e presidenza

1. Il Presidente o, su suo invito, altra persona dallo stesso incaricata illustra sinteticamente gli argomenti in discussione e le proposte sottoposte all'approvazione.
2. Il Presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la discussione degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di

convocazione, anche con la trattazione di tutti o parte degli stessi in un'unica soluzione, e che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno; di ciò viene data comunicazione all'Assemblea.

3. Il Presidente può altresì disporre, dandone comunicazione all'Assemblea, quando la documentazione con le relative proposte di delibera sia stata già messa a disposizione dei Soci sul sito *internet* della Società prima dell'avvio dei lavori dell'Assemblea, che l'apertura delle operazioni di voto abbia luogo contestualmente all'inizio della relativa trattazione e quindi pone un termine di durata, comunque non prima dell'esaurimento della trattazione stessa.
4. Salvo che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero venga presentata specifica richiesta, approvata dall'Assemblea, non viene di norma data integrale lettura della documentazione che sia stata depositata prima dell'avvio dei lavori e che risulti a disposizione degli interessati. Tale documentazione può essere data per letta ovvero sintetizzata a cura del Presidente stesso o di persona da lui incaricata: in ogni caso, una copia verrà consegnata in sede assembleare a chiunque ne faccia richiesta.
5. Qualora uno o più degli intervenuti impediscano ad altri la discussione ovvero l'esercizio del diritto di voto oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del presente Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla Sede Principale e dalle eventuali Sedi Collegate per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.
6. Qualora tali provvedimenti siano assunti durante la fase di discussione, prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'Assemblea gli esclusi, ferma la facoltà di reiterare il provvedimento di allontanamento a fronte del persistere dei comportamenti sopra descritti.

ARTICOLO 6

Intervento nella discussione

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola alle persone sotto indicate che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo e che siano presenti presso la Sede Principale. L'intervento nella discussione non è consentito agli intervenuti presso le eventuali Sedi Collegate.
2. I Soci legittimati all'esercizio del diritto di voto o i loro rappresentanti che siano intervenuti presso la Sede Principale possono chiedere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni nonché formulando proposte.
3. I membri del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci e il Direttore Generale possono chiedere al Presidente, ovvero essere da questo invitati, ad intervenire nella discussione: possono altresì intervenire, su invito del Presidente e al fine di fornire chiarimenti sulle materie in discussione, gli altri soggetti partecipanti all'Assemblea ai sensi dell'art. 2.
4. L'Amministratore Delegato ha comunque diritto, ove lo richieda, di formulare interventi e considerazioni, fermo il potere del Presidente di porre limiti e condizioni. Il Presidente del Collegio Sindacale o il suo sostituto ha diritto di formulare considerazioni e dichiarazioni a nome del Collegio Sindacale medesimo.
5. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento, che può essere avanzata dal momento della costituzione dell'Assemblea e fino a quando non sia stata dichiarata chiusa la raccolta delle richieste di intervento sull'argomento.
6. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.
7. E' in facoltà del Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti in discussione, nonché del numero di richiedenti la parola, stabilire all'atto dell'apertura della discussione o anche nel prosieguo dei lavori una regolamentazione di massima della durata dei singoli interventi, e ciò anche per favorire una più ampia partecipazione dei Soci. Il Presidente potrà tuttavia valutare l'opportunità di concedere al Socio un ulteriore periodo di tempo, rispetto a quello stabilito di massima, per consentirgli di completare il proprio intervento.
8. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente, previo richiamo, può togliere la parola:
 - qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente;

- in caso di non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione;
 - in tutti i casi in cui l'intervenuto pregiudichi l'ordinato svolgimento dei lavori.
9. Il Presidente e/o, su suo invito, le altre persone presenti all'assemblea ai sensi dell'art. 2 rispondono ai quesiti proposti di norma al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, ferma restando peraltro la facoltà di provvedere dopo ogni intervento. In particolare, il Presidente può invitare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale, come pure il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, a fornire le risposte e i chiarimenti opportuni.
 10. Il Presidente ha facoltà di non rispondere a domande riguardanti tematiche al di fuori degli argomenti all'ordine del giorno ed a domande concernenti informazioni riguardanti terzi, ove queste non siano consentite o dovute. Circa informazioni di dettaglio, il cui immediato riscontro non risulti oggettivamente praticabile, il Presidente può riservarsi, se del caso, di rispondere, previa verifica della documentazione aziendale, in separata sede.
 11. Esauriti tutti gli interventi e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.
 12. Dopo la chiusura della discussione, nessun intervenuto può prendere la parola.

ARTICOLO 7

Sospensione dei lavori e aggiornamento

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza.
2. Nel corso della riunione il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un breve periodo, motivando la decisione.
3. Fermo quanto previsto dall'art. 2374 c.c., il Presidente può, con proprio motivato provvedimento, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, aggiornare i lavori dell'Assemblea, disponendo la ripresa il giorno successivo e fissando contemporaneamente l'ora dell'adunanza.
4. Il Presidente può altresì disporre, a condizione che l'Assemblea non si opponga, l'aggiornamento dei lavori entro il termine massimo di cinque giorni, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora, ferme restando sedi e modalità già stabilite per la stessa Assemblea.

ARTICOLO 8

Votazioni

1. Il Presidente decide l'ordine in cui le proposte di deliberazione sui singoli argomenti all'ordine del giorno vengono messi in votazione, dando di norma la precedenza a quelle formulate dal Consiglio di Amministrazione ovvero dal Presidente stesso e, a seguire, quelle eventualmente presentate dai Soci secondo l'ordine di presentazione e su specifica mozione di voto.
2. Le votazioni si svolgono contestualmente presso la Sede Principale e le eventuali Sedi Collegate in osservanza a quanto stabilito dallo Statuto.
3. Le votazioni sono effettuate in modo palese e, fatto salvo quanto disposto dal Presidente ai sensi del comma 4 del presente articolo ovvero previsto per la nomina delle cariche sociali, hanno luogo in linea generale per alzata di mano, mediante eventuale prova e controprova, con registrazione degli astenuti e dei contrari presso specifiche aree, secondo le modalità di volta in volta individuate. Il numero e l'identità dei Soci favorevoli risulterà, per differenza, sulla scorta dell'elenco degli intervenuti e delle annotazioni di entrate ed uscite dalla Sede Principale e dalle eventuali Sedi Collegate.
4. In alternativa a quanto sopra, il Presidente può stabilire altre modalità di espressione del voto, disponendo, a titolo esemplificativo, che il voto sia espresso tramite schede o l'utilizzo di apparecchiature elettroniche di rilevazione, che dovranno essere tali da assicurare l'identificazione del voto espresso da ogni singolo avente diritto.

ARTICOLO 9

Votazioni per le cariche sociali

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 4.5 ed 8 del presente Regolamento, alle votazioni per la nomina delle cariche sociali trovano applicazione la normativa di legge, regolamentare e statutaria tempo per tempo vigente e le disposizioni impartite, a seconda delle circostanze, dal Presidente.

ARTICOLO 10

Proclamazione dei risultati

1. Ultimate le votazioni e, quando occorra, le operazioni di scrutinio, il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del notaio, proclama all'Assemblea i risultati.

ARTICOLO 11

Chiusura

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e ultimate le relative operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza

ARTICOLO 12

Verbalizzazione

1. Il Presidente ha facoltà di consegnare al Segretario o al notaio, per essere allegati al verbale, documenti letti o esposti durante la riunione, che siano ritenuti pertinenti alle materie e agli argomenti discussi.
2. Il verbale è redatto, dopo la conclusione dei lavori, anche nei giorni successivi, nei termini stabiliti dalla normativa applicabile. Esso sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio.

ARTICOLO 13

Disposizioni finali

1. Oltre a quanto previsto nel presente Regolamento, il Presidente, nel rispetto delle disposizioni di legge e statutarie, può adottare ogni altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Il presente Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria dei Soci con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale.